



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 42 del 10/12/2015

Oggetto :	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VERANO BRIANZA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MEDIANTE UFFICIO COMUNE, DI CUI AGLI ARTT.3 COMMA 34 E 33, COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 163/2006
------------------	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **DIECI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **21:00** , presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori.

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
COLOMBO ALFREDO NATALE	SINDACO	X
LISSONI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X
SAINI LILIANA	CONSIGLIERE	X
FEUDALE FOTI MATTEO	CONSIGLIERE	X
POZZOLI MARIA PIA	CONSIGLIERE	X
SAINI ROSALBA MARIA	CONSIGLIERE	X
BASSI LAURA CINZIA	CONSIGLIERE	X
CICERI MARCO	CONSIGLIERE	X
MOTTA ADRIANO	CONSIGLIERE	X
GALBIATI ROBERTO	CONSIGLIERE	X
ROSSETTI MARCELLO	CONSIGLIERE	X
GALLI FRANCO	CONSIGLIERE	
SALA LUISA	CONSIGLIERE	X

Risultano presenti n. 12 e assenti n. 1

Assume la Presidenza Alfredo Colombo in qualità di **Il Presidente del Consiglio** assistito dall' Avv. Mario Blandino **Il Segretario Generale**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento il Sindaco Alfredo Natale Colombo.

Al termine il Presidente apre la discussione.

La relazione nonché gli interventi e le dichiarazioni dei rappresentanti dei vari gruppi consiliari risultano interamente riportati nel processo verbale della seduta del 10.12.2015 agli atti il quale consta della trascrizione integrale, a cura della ditta incaricata, della registrazione dell'intera adunanza, e verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nelle prossime sedute ed allegato alla deliberazione che lo approva.

Terminata la discussione il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione che segue.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Titolo I, capo V del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, che promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione.
- Art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 che dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
- Art. 33, c. 3 *bis*, del D. Lgs. 163/2006, così come sostituito dall'*art. 9, comma 4, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*, che stabilisce:
"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma."

Dato atto che la disposizione normativa da ultimo richiamata trova vigenza a decorrere dal 1° novembre 2015, così come previsto dall'art. 1 comma 169 della legge 13.07.2015 n. 107;

Richiamata altresì la determinazione n. 11 del 23 settembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione contenente "*ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 23 comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.*" la quale ha chiarito, tra l'altro, anche sulla scorta dell'art. 2 comma 1, lett. b) del DPCM 11 novembre 2014, che la forma del convenzionamento tra Enti ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 risponde al disposto normativo di cui al richiamato art. 33 comma 3 – *bis* del codice di contratti in quanto rientrante nella definizione atecnica di "accordi consortili" di cui al medesimo comma;

Dato atto che anche le procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture, mediante il sistema del cottimo fiduciario (sia mediante procedure competitive sia mediante affidamento diretto) di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, soggiacciono agli obblighi procedurali di cui al citato art. 33, c. 3 bis, del D. Lgs. 163/2006 (cfr. Corte Conti – sezione regionale di controllo per il Piemonte – Deli. N. 144/2014/SRCPIE/PAR del 1° luglio 2014).

Informato che, al fine di dare adempimento alle disposizioni di cui sopra conseguendo contestualmente economie di scala, questo Ente ha ritenuto di avviare un rapporto di collaborazione con gli Enti limitrofi con i quali già in parte collabora in diversi ambiti, riscontrando la disponibilità del Comune di Verano Brianza;

Predisposto allo scopo lo schema di convenzione allegato, tra i Comuni di Verano Brianza e Sovico, finalizzato ad attribuire operatività ai due comuni, conformemente al disposto normativo sopra richiamato nel rispetto degli indirizzi interpretativi impartiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione tramite la costituzione, presso il Comune di Verano Brianza, dell'Ufficio Comune Operante quale Centrale Unica di Committenza tra i due Enti;

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione allegato condividendone a pieno i contenuti;

Visti i pareri previsti dall'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 che si allegano come parte integrante della presente deliberazione;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale tra il Comune di Verano Brianza ed il Comune di Sovico per la costituzione, presso il Comune di Verano Brianza (comune capofila), dell'Ufficio Comune operante quale Centrale Unica di Committenza tra i due Enti della durata di 3 anni, con le funzioni meglio specificate nel testo convenzionale stesso;
- 2) L'operatività dell'ufficio Unico della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Verano Brianza (capofila) e Sovico, a decorrere dal giorno di sottoscrizione della convenzione;
- 3) Di dare altresì atto che, previo assenso manifestato con la medesima forma, potranno aderire alla convenzione in oggetto altri Comuni;

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Allegati: schema di convenzione

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MEDIANTE UFFICIO COMUNE, DI CUI AGLI ARTT. 3, COMMA 34, E 33, COMMA 3 BIS, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.

L'anno duemilaquindici, addì del mese di in

TRA

- 1) Comune di C.F..... rappresentato dal Sindaco in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.del
- 2) Comune di C.F..... rappresentato dal Sindaco in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.del

PREMESSO

- Che il Titolo I, capo V del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione.
- Che l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
- Che l'art. 33, c. 3 bis, del D. Lgs. 163/2006, così sostituito dall'*art. 9, comma 4, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*, stabilisce:
"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma."
- Che anche le procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture, mediante il sistema del cottimo fiduciario (sia mediante procedure competitive sia mediante affidamento diretto) di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, soggiacciono agli obblighi procedurali di cui al citato art. 33, c. 3 bis, del D. Lgs. 163/2006 (cfr. Corte Conti – sezione regionale di controllo per il Piemonte – Deli. N. 144/2014/SRCPIE/PAR del 1° luglio 2014).
- Che al fine di consentire l'operatività dei Comuni sopra indicati, conformemente al disposto normativo sopra riportato si è scelto di addivenire alla stipula di apposita convenzione tra i

Comuni di per l'istituzione presso..... dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza come prevista dal premenzionato comma 3 bis, dell'art. 33 del D. Lgs. 163/2006.

- Che tale volontà è stata espressa formalmente con le seguenti deliberazioni dei competenti organi consiliari:
 - a) deliberazione C.C. n. del ... per il Comune di
 - b) deliberazione C.C. n. del ... per il Comune di

Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

1. I Comuni di costituiscono presso il Comune di Verano Brianza (che per le finalità della presente convenzione viene individuato come "comune capofila") l'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006, con le funzioni definite dagli artt. 3, comma 34, e 33, comma 3 bis, dello stesso D.Lgs. 163/2006, che come tale procede all'acquisto di lavori, di forniture di beni e di servizi a loro destinati e per loro conto e interesse aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi.
2. Le funzioni di cui al punto precedente comprendono anche le procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture, mediante il sistema del cottimo fiduciario (sia mediante procedure competitive sia mediante affidamento diretto) di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Rimangono esclusi i procedimenti di somma urgenza con la procedura di cui al comma 3 dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000.
4. Rimane ferma la possibilità dei singoli enti aderenti di effettuare in alternativa i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A o da altro soggetto aggregatore di riferimento (ARCA LOMBARDIA/SINTEL), nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
5. L'ambito di applicazione della presente convenzione non si estende:
 - a) Al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati ai sensi dell'art. 7, comma 6 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001;
 - b) Alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli comuni associati in virtù dell'art. 12 della Legge n. 241/1990;
 - c) Alle procedure di acquisto effettuate da aziende speciali (art. 114 del D.Lgs. 267/2000), organizzazioni consortili (art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000), da fondazioni, associazioni, società sia a capitale interamente pubblico, sia a capitale misto pubblico/privato, costituite o partecipate dai singoli comuni associati;
 - d) Alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera f) del codice;

- e) Alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del D.P.R. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
 - f) Alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e da altre disposizioni di legge;
 - g) Alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinati dal codice degli appalti o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara (CIG), con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del D.L. 66/2014 (conv. in L. n. 89/2014) e dal relativo allegato esplicativo nonché dalla determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4/2011.
6. Per i servizi relativi a gas, energia, carburanti e telefonia fissa e mobile ciascun Comune ricorre in autonomia alle Convenzioni Consip. E' possibile attivare procedure ad evidenza pubblica secondo quanto stabilito al precedente punto n.1 laddove si prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni Consip, con la condizione di allineamento ai prezzi ed ai corrispettivi praticati da quest'ultima nel caso in cui durante il periodo di validità del contratto detti prezzi e corrispettivi diventino più favorevoli rispetto a quelli contrattualmente stabiliti, o di risoluzione del contratto nell'ipotesi di non adesione alle nuove condizioni economiche da parte del privato contraente.
7. Nel caso in cui sia riscontrata una convenzione Consip attiva, il ricorso alla Centrale Unica di Committenza, al fine di procedere comunque ad autonoma procedura di acquisto, potrà essere disposto previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento del Comune interessato che certifichi che il valore dei beni/servizi in acquisizione risulti uguale/inferiore a quello previsto dalla citata convenzione, facendo comunque riferimento, ai sensi dell'art. 24 comma 3 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, ai parametri di qualità e prezzo desumibili dalla suddetta convenzione Consip e riguardanti gli analoghi beni, oppure beni comparabili da indicare.
8. Il ricorso alla Centrale Unica di Committenza è subordinato altresì alla verifica, da parte del Responsabile Unico del Procedimento del Comune interessato, che il bene e/o servizio non può essere acquisito secondo le modalità del Me.Pa., in quanto indisponibile o, se disponibile, che si appalesi - per mancanza di qualità essenziali - inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente, e all'attestazione di avere espletato richiesta di offerta (R.d.O.) che non ha consentito di negoziare prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti/servizi in acquisizione.

Art. 2

(Attività e funzioni dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza)

1. L'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza è privo di personalità giuridica e pertanto si configura dotato unicamente di autonomia operativa e funzionale per l'ente associato.
2. Provvede come tale all'espletamento dell'intera procedura di gara nei modi scelti dal Comune aderente (aperta, ristretta, negoziata e, su richiesta, cottimo con gara informale).
3. Nell'ambito operativo di cui all'articolo precedente l'Ufficio Comune operante nella sede del Comune di Verano Brianza in qualità di Centrale Unica di Committenza, non opera alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati, di natura tecnica ed amministrativa, per i quali resta la

responsabilità esclusiva del progettista e/o suoi incaricati dell'Ente aderente. L'Ufficio Comune cura la gestione delle procedure di affidamento e, in particolare, svolge le seguenti attività e funzioni, in collaborazione con i Comuni aderenti:

- a) redige e approva gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito, sulla base delle indicazioni fornite con la determina a contrarre;
 - b) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - c) fornire chiarimenti in merito alla procedura di appalto in risposta ai quesiti formulati da parte degli operatori economici, previa collaborazione con l'Ente aderente per le richieste di carattere tecnico o comunque richieste specifiche/puntuali;
 - d) nomina la commissione giudicatrice, con criterio modulare in rappresentanza dei singoli Comuni aderenti alla convenzione e secondo le disposizioni legislative contenute nel D.Lgs. n. 163/2006;
 - e) assiste i Comuni aderenti negli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - f) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa nonché di più generale lotta alla corruzione, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
 - g) nelle procedure di acquisizione di beni e servizi può istituire e aggiornare l'albo dei fornitori e quello dei professionisti destinatari degli incarichi di cui al D.Lgs. 163/2006 e anche in tal caso funge da amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, allo scopo di conseguire economie di scala, può concludere accordi quadro circa la fornitura di beni e servizi a favore degli enti deleganti ovvero, subordinatamente alla messa a disposizione da parte di questi ultimi delle relative risorse finanziarie, contratti collettivi di fornitura in loro favore;
 - h) provvede all'aggiudicazione provvisoria della gara;
 - i) trasmette all'Ente aderente gli atti predisposti e necessari per procedere all'aggiudicazione definitiva.
4. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, l'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti ai singoli enti aderenti.
 5. L'esercizio delle funzioni, formalmente delegate con la sottoscrizione della presente convenzione al comune capofila, avviene con pienezza operativa non limitata a compiti istruttori o di mera elaborazione dati e pertanto comporterà l'adozione dei provvedimenti amministrativi attinenti l'esercizio della funzione, compresi gli atti di gestione.
 6. Gli atti adottati nell'esercizio della delega saranno imputati ad ogni effetto all'ente delegato.
 7. L'ente delegato avrà piena autonomia organizzativa nell'esercizio delle funzioni oggetto della delega.

Art. 3

(Attività che restano nella competenza dell'Ente aderente)

1. Restano di competenza del singolo ente aderente:
 - a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006;
 - b) le attività di programmazione delle forniture di beni e di servizi e dei lavori pubblici da realizzare (programma triennale ed elenco annuale opere pubbliche);
 - c) la redazione e l'approvazione dei progetti, nei diversi livelli di progettazione, e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
 - d) l'adozione della determina a contrarre;
 - e) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte dell'Ufficio Comune;
 - f) sopralluogo e redazione del verbale di presa visione dei luoghi (ove previsto), da inviare poi all'Ufficio Comune;
 - g) fornitura di supporti informatici contenenti copia del progetto posto a gara, qualora sia prevista la loro distribuzione agli operatori economici, ovvero caricamento della predetta documentazione in apposite sezioni della pagina web dell'Ente aderente;
 - h) la stipula del contratto d'appalto;
 - i) l'affidamento della direzione dei lavori;
 - j) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
 - k) il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere;
 - l) l'approvazione dei capitolati speciali o documenti equivalenti per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture;
 - m) l'acquisizione e trasmissione dei codici CIG e CUP relativi alle singole gare;
 - n) la trasmissione dei dati di propria competenza all'Osservatorio e all'Autorità di Vigilanza, sostenendo il versamento del contributo dovuto all'Autorità di Vigilanza;
 - o) il versamento, a proprie spese, del contributo per l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - p) il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara, dandone notizia all'Ufficio Comune dell'Ente capofila;
 - q) tutte le attività di cui alle lettere precedenti che siano riferibili, in quanto compatibili, alle forniture di beni e di servizi;
 - r) la redazione di eventuali varianti in corso d'opera e la verifica di fattibilità nei termini di legge.
2. Gli enti aderenti comunicano alla Centrale Unica di Committenza entro trenta giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, e comunque in tempo utile per l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 33, c. 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 gli elenchi delle opere, dei servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato.

3. Gli enti aderenti forniscono all'Ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti, così come definiti all'art. 1.
4. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli enti interessati agli esiti della procedura assumeranno a proprio carico gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la Centrale Unica di Committenza riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dai singoli enti interessati.

Art. 4 **(Operatività della Centrale Unica di Committenza)**

1. Ai fini dell'operatività della Centrale Unica di Committenza gli enti aderenti si impegnano:
 - a) a trasmetterle gli elenchi dei lavori, di forniture e servizi per i quali si prevede l'affidamento secondo quanto già disposto dal punto n. 2 del precedente articolo;
 - b) a fornirle, a sua richiesta, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti;
2. Ciascun Ente aderente nomina il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006, per ogni singolo lavoro, fornitura di beni o di servizi, individuandolo, di norma, nella figura del responsabile del settore o servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni o di servizi relativamente al settore di competenza, e ne dà tempestiva comunicazione alla Centrale Unica di Committenza; tale figura è individuata altresì quale Responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza ai sensi dell'art. 274 del D.P.R. n. 207/2010.
3. Ciascun Ente aderente individua e nomina il Responsabile di Servizio – Funzionario Apicale a cui poter attribuire, a rotazione, la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività di Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza.
4. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Ufficio Comune, può coincidere con il Responsabile del Procedimento del Comune presso cui opera l'Ufficio Comune, nonché del Comune aderente che deve avviare le procedure di gara.
5. Al fine di prevenire il fenomeno della corruzione negli appalti pubblici, e quindi di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, il Responsabile dell'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, verrà di volta in volta individuato dal Sindaco del Comune capofila (o suo delegato), mediante rotazione tra i Responsabili di Servizio – Funzionari Apicali di cui ai punti precedenti.
6. L'affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento; della determina a contrarre di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. che contiene fra l'altro:
 - gli estremi del provvedimento della nomina a RUP;
 - l'indicazione del piano e/o programma da cui risulta l'opera, il servizio e la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;

- l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
 - il sistema di scelta dei soggetti contraenti;
 - l'elenco degli operatori economici da invitare, qualora previsto;
 - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;
 - gli allegati relativi al quadro economico ai documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, al capitolato speciale d'appalto al PSC (Piano di Sicurezza e di coordinamento) o al D.U.V.R.I. (Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali), allo schema di contratto ed al regolamento dei contratti pubblici dell'ente aderente;
 - le attestazioni di cui all'art. 1, commi 5, 6 e 7 della presente convenzione.
7. Per ciascun intervento l'attivazione della procedura avviene entro quindici giorni dalla trasmissione all'Ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza della determina a contrarre con la quale si chiede di procedere agli adempimenti di competenza.
8. Completata la procedura di aggiudicazione, l'Ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente alla determinazione di aggiudicazione provvisoria, ai fini degli atti consequenziali.

Art. 5 **(Regole di organizzazione e funzionamento)**

1. La costituzione della Centrale Unica di Committenza dovrà mirare al conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle ottimizzazioni di scala e dal ricorso alle procedure telematiche (sw gestionale) che consentano di semplificare e governare il processo di comunicazione e lo scambio di documentazione tra i Comuni aderenti e la C.U.C. durante la fase di affidamento.
2. L'Ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza è operativa presso il Comune di Verano Brianza, ente che provvederà a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.
3. Il relativo servizio ha come Responsabile il Responsabile di Servizio – Funzionario Apicale individuato ai sensi del precedente art. 4 della presente convenzione, e può comporsi, oltre che dal personale del comune capofila, anche dal personale dei Comuni aderenti.
4. Il personale dei Comuni aderenti potrà essere distaccato funzionalmente all'Ufficio Comune – Centrale Unica di Committenza, a seconda delle esigenze di volta in volta rappresentate dal Responsabile del Servizio.
5. Per mettere a frutto le professionalità e le esperienze acquisite all'interno degli enti partecipanti e razionalizzare e snellire l'operato dell'Ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza è istituito il Gruppo di Lavoro C.U.C. al fine:

- di redigere e revisionare, per le diverse tipologie di acquisti (lavori, forniture di beni e di servizi) gli schemi tipo degli atti di gara, dei bandi di gara, dei relativi disciplinari di gara e le lettere di invito;
 - di supportare il corretto funzionamento del servizio.
6. Il Gruppo di Lavoro C.U.C. è convocato e presieduto da uno dei Responsabili di Servizio, in ordine agli argomenti da trattare, e possono essere chiamati a parteciparvi il personale del comune capofila in cui ha sede l'Ufficio Comune, i Responsabili dei Settori Tecnici Comunali (LL.PP. e manutenzioni) anche dei comuni aderenti, altri Responsabili dei Servizi Comunali deputati alle procedure di acquisizione di lavori, forniture di beni e di servizi, altro personale dei Comuni aderenti con esperienze in materia di contabilità e di contrattualistica pubblica.
 7. L'organizzazione del Servizio e dell'attività del Gruppo di Lavoro dovrà essere supportata da procedure telematiche in maniera tale da ridurre, nei limiti del possibile, gli spostamenti dei dipendenti coinvolti dalle consuete sedi di lavoro.
 8. Gli enti contraenti, per garantire il miglior collegamento della stazione appaltante con le proprie strutture, provvederanno all'adozione delle modifiche regolamentari eventualmente necessarie.

Art. 6
(Costi della gestione associata)

1. La Centrale Unica di Committenza mira a conseguire economie di scala. Le eventuali spese di funzionamento, funzionalmente necessarie al compimento delle attività ed all'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione, saranno soggette a riparto in base ad una relazione annuale presentata dal Comune capofila e suddivise in parti uguali tra i Comuni aderenti.

Art. 7
(Conferenza Sindaci)

1. Per l'attuazione degli obiettivi della presente convenzione è istituito un organo collegiale di indirizzo e vigilanza denominato "Conferenza dei Sindaci".
2. La Conferenza dei Sindaci, che si riunisce di norma almeno una volta all'anno, è formata dai Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione.
3. La Conferenza dei Sindaci esamina le questioni di interesse comune e verifica la rispondenza dell'azione della Centrale medesima ai programmi delle rispettive amministrazioni.
4. La Conferenza dei Sindaci definisce le modalità per il trasferimento al comune capofila delle quote di compartecipazione alle spese di funzionamento dell'Ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza.
5. Alle sedute della Conferenza dei Sindaci possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, sia i Segretari Comunali dei Comuni aderenti sia i Responsabili dell'Ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza.

Art. 8
(Dotazione di personale)

1. Di volta in volta, in relazione al numero ed alla tipologia delle gare da gestire, il Responsabile incaricato richiederà ai Comuni aderenti le professionalità di cui ha necessità così come recita il punto n. 3 dell'art. 5.
2. Gli enti associati si impegnano reciprocamente, e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a mettere a disposizione il personale necessario, ricorrendo in primo luogo alle professionalità già esistenti al loro interno, che saranno considerate distaccate, ai soli fini gestionali e per l'espletamento dei singoli procedimenti che li vedono coinvolti ai sensi della presente convenzione, presso l'Ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza, che gestirà il relativo rapporto funzionale (o di servizio) per il solo tempo necessario all'espletamento ed alla conclusione della singola procedura di appalto, restando il rapporto organico (o di impiego) in capo all'ente di appartenenza.
3. I dipendenti facenti parte dell'Ufficio Comune rimangono dipendenti dell'ente di appartenenza con tutte le prerogative che questo comporta, nel rispetto comunque di quanto previsto in materia di contratti collettivi di lavoro di comparto.
4. Il personale assegnato all'Ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza opererà di norma presso l'ente di appartenenza.

Art. 9
(Beni e strutture)

1. La sede dell'Ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza è individuata presso il Comune di Verano Brianza (comune capofila).
2. I beni e le attrezzature assegnati al servizio associato vengono determinati al momento dell'attivazione del servizio e periodicamente negli atti di programmazione della gestione.
3. I beni acquistati in comune fra gli enti saranno iscritti negli inventari degli enti associati in base alla rispettiva quota parte e allo scadere della convenzione, in caso di mancato rinnovo della stessa, saranno valutati per il valore di mercato stimati sulla base di apposita relazione del Responsabile dell'ufficio associato e gli enti concorderanno il riparto di essi e/o l'eventuale conguaglio necessario.

Art. 10
(Modifiche della convenzione e nuove adesioni)

1. Le modifiche alla presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi adottate dal competente organo di tutti gli enti associati.
2. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinati dalla presente convenzione altri Comuni non capoluoghi di provincia.
3. L'adesione di un nuovo Comune di cui al precedente comma è sottoposta, per approvazione, all'assenso dei Comuni già associati, previa relazione da parte degli uffici competenti dei Comuni già associati, da fornirsi mediante deliberazione dell'organo politico consiliare.

Art. 11
(Decorrenza e durata)

1. La presente convenzione entra in vigore e sarà operativa dal giorno e avrà una durata di 3 (tre) anni.
2. La stessa può essere rinnovata con le medesime formalità alla sua scadenza per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni.
3. Rimane nella facoltà di ogni singolo ente recedere in ogni momento dalla presente convenzione, salvo preavviso di almeno trenta giorni da comunicare agli altri Comuni associati.

Art. 12
(Controversie e contenziosi)

1. Eventuali controversi da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'ente associato per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'ente stesso fornita dall'Ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza se attinente alle attività di cui all'art. 2 della presente convenzione. Gli eventuali e conseguenti oneri economici sono a carico dell'ente associato che vi provvederà utilizzando risorse finanziarie proprie o eventuali somme accantonate/economie inserite nel quadro economico dell'opera.
2. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzioni, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si impegnano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa (accordo bonario). Ove il tentativo non riuscisse, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente con esclusione, pertanto, del ricorso all'arbitrato.

Art. 13
(Norme finali e transitorie)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme di legge.
2. Nel caso di mancanza di norme di riferimento, si demanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni con adozione, se ed in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti.

Art. 14
(Esenzioni per bollo e registrazione)

1. Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella allegata al D.P.R. 131/86 ed è esente da bollo, come da Tab. allegato "B", articolo 16 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

Letto e Sottoscritto,

Il Sindaco di _____

Il Sindaco di _____



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N° 10

SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VERANO BRIANZA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MEDIANTE UFFICIO COMUNE, DI CUI AGLI ARTT.3 COMMA 34 E 33, COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 163/2006

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Sovico, lì 03/12/2015


Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Erika Raimondo



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N° 10

Settore Finanziario

OGGETTO : APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VERANO BRIANZA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MEDIANTE UFFICIO COMUNE, DI CUI AGLI ARTT.3 COMMA 34 E 33, COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 163/2006

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime **parere favorevole** di regolarità contabile.

Sovico, li 03/12/2015

Il Responsabile del Settore Finanziario

Rita Ruggiero

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Alfredo Colombo



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addi 14 GEN. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

- Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.
- Il presente atto è divenuto esecutivo in data 10 DIC. 2015 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addi 14 GEN. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino

